



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Giudice del registro

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.12.2012;

Visto il proprio decreto dell'8.3.2012, così disponente:

"Letti gli atti del procedimento sopra indicato;

Visto il ricorso per la cancellazione della iscrizione relativa alla cancellazione della [redacted] dal Registro delle Imprese per "trasferimento all'estero", ricorso depositato il 7.3.2012 da [redacted];

Visto l'art.2191 cc;

Rilevata la necessità di sentire gli interessati al provvedimento richiesto, interessati da identificarsi, allo stato, nel legale rappresentante della società della quale è stata iscritta la cancellazione per trasferimento della sede all'estero;

DISPONE

la convocazione avanti a sé della ricorrente, degli interessati e del Conservatore del Registro delle Imprese per il giorno 21 maggio 2012 ore 11.45, mandando alla ricorrente per la notificazione del ricorso e del presente provvedimento al Conservatore e agli altri interessati entro il 12.4.2012 ed assegnando termine ai contraddittori per il deposito di eventuali memorie e documenti fino al 15.5.2012.";

Richiamato il proprio provvedimento del 3.8.2012 del seguente tenore:

"Rilevato che:

➤ *all'udienza del 21 maggio 2012 il difensore della ricorrente ha depositato ricorso recante timbro attestante la notifica a mezzo posta dell'atto:*

○ *[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede [redacted]*

○ *nonchè a [redacted] nella sua qualità di [redacted] della [redacted] presso la sua [redacted]*

➤ *senza peraltro produrre gli avvisi di ricevimento relativi a tale notifica;*

➤ *che alla medesima udienza sono comparsi i difensori del [redacted], costituitosi in proprio, senza dar conto della sua qualità di amministratore della [redacted] con memoria depositata il 15.5.2012, nella quale sono state sollevate una serie di questioni preliminari;*

Ritenuto che le questioni preliminari sollevate dal [redacted] in proprio non appaiono ostative all'esame del ricorso,

➤ *il quale, come sottolineato dalla ricorrente, ha il limitato oggetto di sollecitare il potere officioso del Giudice del registro di verificare ex art.2191 cc la corrispondenza alle condizioni di legge della iscrizione della cancellazione della [redacted] dal Registro delle Imprese per trasferimento della sede all'estero;*

- *cosicché risulta estranea al presente procedimento ogni questione di legittimazione attiva della ricorrente così come ogni questione circa la struttura del procedimento, di per sé regolato dalla legge in funzione della vigilanza del Giudice del registro sulla tenuta da parte del Conservatore del Registro delle Imprese e senza che i provvedimenti adottati all'esito possano incidere su posizioni di diritto sostanziale, sempre passibili di essere oggetto di iniziative processuali contenziose da parte di chi vi abbia interesse, con conseguente manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dal [REDACTED]*

Considerato che, quanto alla disciplina dello specifico procedimento di cancellazione ex art.2191 cc, la norma prevede che il Giudice del registro provveda "sentito l'interessato";

Ritenuto che nel caso di specie il soggetto interessato debba essere individuato, come già disposto nel decreto sopra riportato, "nel legale rappresentante della società della quale è stata iscritta la cancellazione per trasferimento della sede all'estero", non potendosi invece dar seguito alla prospettazione del [REDACTED] in tema di interesse alla pronuncia del Giudice del Registro in capo ai soci della [REDACTED] posto che -a differenza di quanto avviene nel caso di iscrizione di cancellazione di società dal Registro per il compimento della liquidazione- nel caso di specie la società cancellata, come prospettato dallo stesso [REDACTED] nella sua difesa, ha proseguito la sua attività all'estero, con conseguente permanenza dell'ente -oggi operante all'estero- quale unico diretto interessato all'esito di procedimento che determini cancellazione delle iscrizioni nel Registro ad esso relative;

Rilevato che, data la costituzione del [REDACTED] in proprio, senza spendita di alcuna qualifica gestoria rispetto alla [REDACTED] occorre acquisire al procedimento la prova dell'avvenuta notifica a mezzo posta del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla [REDACTED] in persona del legale rappresentante dell'epoca, non parendo sufficiente l'individuazione dello stesso nel [REDACTED] operata dalla ricorrente solo in riferimento alle risultanze camerali antecedenti alla cancellazione della società dal Registro (cfr. p.4 delle Note depositate dalla ricorrente all'udienza del 21.5.2012);

P.Q.M.

visto l'art.2191 cc;

fissa udienza avanti a sé per il 18 settembre 2012 ore 11.30 invitando parte ricorrente alla produzione di cui sopra.";

Considerate le ulteriori produzioni relative alla notificazione in discussione e le ulteriori relative posizioni difensive di cui alle udienze del 18.9.2012 e del 10.12.2012, come dai verbali che seguono:

"Oggi 18 SETTEMBRE 2012 alle ore 11.30 avanti il Giudice sono comparsi:

- *per il Conservatore [REDACTED]*
- *per la ricorrente [REDACTED] in sost. avv. [REDACTED]*
- *per il signor [REDACTED] gli avvocati [REDACTED] e [REDACTED].*

L'avv. [REDACTED] in esecuzione dell'ordinanza 3.8.2012 deposita la busta relativa alla notificazione del ricorso introduttivo e del dfu alla [REDACTED] nell'indirizzo inglese risultante dalla visura camerale italiana, busta dalla quale risulta che la consegna del plico non è stata possibile per trasferimento della destinataria. Precisa che non essendo la [REDACTED] registrata in Gran Bretagna non è stato possibile reperire informazioni ufficiali sulla attuale sede della srl. Precisa ancora che l'indirizzo presso il quale è stata tentata la notifica è quello indicato come sede della [REDACTED] dalla [REDACTED] socia della srl, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento prodotta sub doc.16, pagg. 2 e 6. Produce inoltre a.r. relativo alla notifica del plico ad [REDACTED] quale a.u. [REDACTED] plico ricevuto dallo stesso

come risulta dalla firma [redacted] posta sull'a.r. Deposita inoltre quale doc.30 verbale di assemblea 19.10.2009 della [redacted] dal quale risulta la nomina di [redacted] quale a.u. fino a revoca, precisando che non risulta alcuna revoca del [redacted] che ha presieduto l'assemblea deliberante il trasferimento (doc.1 memoria avversaria) e inoltre in data 14.1.2010 ha provveduto ad iscrizione presso il registro delle imprese italiano relativa alla variazione del suo domicilio. Sottolinea quindi che la notifica come prescritta nel decreto deve ritenersi perfezionata e insiste per l'accoglimento del ricorso.

La dr. FARINA ribadisce quanto già dichiarato alla scorsa udienza.

I difensori del signor [redacted] precisano:

- che l'indirizzo inglese di [redacted] risulta indicato nella busta oggi prodotta ex adverso "presso la [redacted], società registrata in [redacted] e la cui sede è nel frattempo variata, come controparte avrebbe potuto appurare presso il registro inglese;
- quanto alla notifica al [redacted] che non è stata data alcuna evidenza circa la carica di amministratore del [redacted] alla data della notifica.

Il giudice rileva che dall'a.r. oggi prodotto la notifica al [redacted] risulta effettuata a mani di suo familiare e che la relata di notifica faceva espresso riferimento alla qualità del [redacted] qualità mai smentita specificatamente dallo stesso una volta costituitosi in proprio e invita quindi i difensori del [redacted] a prendere posizione sul punto.

L'avv. [redacted] si riserva di produrre documentazione a smentita delle odierne affermazioni della difesa della ricorrente, l'avv. [redacted] ribadisce che in ogni caso il [redacted] ha contestato ogni propria legittimazione passiva.

L'avv. [redacted] ribadisce l'avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti del [redacted] da ritenersi allo stato a.u. della srl [redacted] in ogni caso si rimette alla decisione del giudice quanto alla necessità di rinnovare la notifica estera alla [redacted]

Il Giudice

rilevato che il rinnovo della notifica alla srl presso la sede estera appare opportuno, data la oggettiva opinabilità del carattere pacifico o meno della qualità del [redacted] a.u. della stessa srl;

fissa ulteriore udienza avanti a sè per il 10.12.2012 ore 12.30, onde consentire tale adempimento alla difesa di parte ricorrente.";

"Oggi 10 dicembre 2012 alle ore 12.35 avanti il Giudice sono comparsi:

- per il Conservatore la dr.ssa [redacted];
- per la ricorrente l'avv. [redacted] in sost. avv. [redacted]
- per il signor [redacted] gli avvocati [redacted]

L'avv. [redacted] esibisce gli atti relativi alla notificazione in [redacted] alla [redacted] presso [redacted] (oggi denominata [redacted] al nuovo indirizzo di quest'ultima quale risultante dagli uffici inglesi; precisa che la notifica è stata indirizzata alla [redacted] come domiciliata, al medesimo indirizzo, sia presso la [redacted] presso la [redacted] inoltre che la notifica è stata eseguita a mezzo posta il 4.10.2012 e che gli atti relativi alla consegna dei plichi non sono ancora stati restituiti. In considerazione di tutte le vicende di notificazione fin qui eseguite ribadisce quanto già esposto nella precedente udienza richiamando altresì il documento 10, pag.11 e quindi insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'avv. [redacted] chiede il rigetto del ricorso, in primis ribadendo che non vi è evidenza di notifica eseguita nei confronti della società interessata al provvedimento richiesto.

La [redacted] si rimette quanto alla necessità di fissare ulteriore udienza per verificare l'esito delle ultime notifiche.

Il Giudice

si riserva di provvedere.";

Ritenuto quanto alla audizione degli interessati richiesta dall'art.2191 cc:

- che, come già specificato nel provvedimento del 3.8.2012 sopra riportato, nel caso di specie interessato al provvedimento (richiesto dalla ricorrente ed emanabile d'ufficio) sia la società della quale è stata iscritta la cancellazione per trasferimento della sede all'estero, società nei cui confronti le relative notifiche possono eseguirsi, secondo le regole generali, sia presso la sede sociale sia a mani del legale rappresentante presso il domicilio di quest'ultimo;
- che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza eseguita dalla ricorrente nei confronti di [redacted], quale [redacted] della [redacted] con ricevimento dell'atto a mano della familiare [redacted] (come documentato dalla ricorrente all'udienza del 18.9.2012) sia stata idonea a dare sufficiente comunicazione al legale rappresentante della società della pendenza del presente procedimento e della possibilità di interloquirvi in rappresentanza dell'ente, considerato in particolare:
 - che il [redacted] come documentato dalla ricorrente, è stato nominato amministratore della [redacted] il 19.10.2009 (cfr. doc.30 ricorrente) ed ha presieduto in tale qualità l'assemblea del 19.10.2009 deliberante il trasferimento della sede sociale all'estero (cfr. doc. 1 [redacted] provvedendo quindi il 14.1.2010 a richiedere iscrizione presso il Registro delle imprese italiano della variazione del suo domicilio,
 - senza che dagli atti risulti alcuna successiva cessazione dalla carica,
 - e senza che lo stesso [redacted], comparso nel presente procedimento in proprio con memoria depositata il 15.5.2012 producendo copia del ricorso a se notificata nella qualità di A.U. della [redacted] (cfr. allegato alla memoria), abbia in alcun modo smentito la permanenza della sua carica gestoria, essendosi limitato ad eccepire la necessità di audizione dei soci della [redacted] (cfr. pagg. 10/11 della memoria),
 - in particolare i suoi difensori, invitati a prendere posizione sul punto all'udienza del 18.9.2012 e riservatisi nella medesima udienza di effettuare produzioni sul tema, non avendo alla successiva udienza del 10.12.2012 fornito alcuna indicazione di segno contrario a quanto sostenuto e documentato dalla ricorrente;
- dovendo quindi in definitiva ritenersi che l'ente trasferito all'estero, la [redacted], sia stata debitamente informata, a mezzo della notifica eseguita nei confronti del soggetto che ne risulta tuttora amministratore, appunto il [redacted] della pendenza del presente procedimento,
- pur in assenza di specifica documentazione circa la esecuzione di notificazione presso la sede sociale estera (cfr. sulle tormentate vicende di tale notificazione i verbali di udienza sopra riportati),
- in tal senso dovendo sciogliersi, tenuto conto del complessivo comportamento del [redacted] nel presente procedimento, la opinabilità della questione già sottoposta al contraddittorio;

Ritenuto quanto alle questioni preliminari sollevate dal [redacted] in proprio che debba confermarsi la già richiamata motivazione contenuta nel provvedimento 3.8.2012 sopra riportato;

Nel merito, quanto alla richiesta cancellazione della iscrizione relativa alla cancellazione della [redacted] dal Registro delle Imprese per "trasferimento all'estero"

OSSERVA

Il trasferimento della sede sociale all'estero di società di capitali italiane è vicenda rispetto alla quale la disciplina normativa appare lacunosa, posto che:

- l'art.2369 cc, al quinto comma, prevede maggioranze qualificate per la adozione, nelle assemblee di spa che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di deliberazioni aventi ad oggetto trasferimento della sede sociale all'estero (così come per quelle concernenti cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione scioglimento anticipato e proroga della società, revoca dello stato di liquidazione, emissione di azioni ex art.2351 secondo comma cc);
- correlativamente poi l'art.2437 cc attribuisce ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recesso sempre per il caso di trasferimento della sede sociale all'estero, norma questa poi replicata, per le srl, dall'art.2473 cc che attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno consentito al trasferimento della sede all'estero, entrambe le norme accomunando, quanto al diritto di recesso del socio non assenziente, il caso del trasferimento della sede all'estero a quelli nei quali siano stati deliberate modifiche particolarmente rilevanti della struttura dell'ente (art.2437: modifica dell'oggetto sociale determinante la possibilità di cambiamento significativo dell'attività, trasformazione della società, revoca dello stato di liquidazione; art.2473: cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, fusione e scissione, revoca dello stato di liquidazione);
- a fronte di tali disposizioni che riconoscono il trasferimento della sede all'estero quale vicenda di rilevanza organizzativa per le società di capitali, nessuna norma regola poi espressamente gli effetti (in termini di permanenza ovvero di estinzione dell'ente) di tale vicenda e le sorti della iscrizione della società nel Registro delle Imprese a seguito del trasferimento della sede fuori dallo Stato.

D'altra parte l'art.25 della legge n.218/1995 sul diritto internazionale privato dispone al primo comma che le società e ogni altro ente "sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione" e al terzo comma che "i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati"¹.

La lettura di tali dati normativi ha dato luogo ad opzioni interpretative variegata che possono essere così schematizzate in via di estrema sintesi:

- secondo l'opzione dottrinale più rigorosa, il tenore letterale del primo comma dell'art.25 legge n.218/1995 nel richiamare la legge del paese originario di costituzione della società quale legge regolatrice dell'ente impedirebbe che il trasferimento della sede all'estero possa comportare un mutamento di disciplina applicabile, con la conseguenza che, pur trasferendo la sede all'estero, l'ente continuerebbe ad essere regolato dal diritto italiano, senza sciogliersi e senza mutare lo statuto personale²;
- secondo un filone giurisprudenziale di segno diverso, il terzo comma dell'art.25 citato impone invece di considerare che "*il trasferimento della sede all'estero in tanto ha efficacia, come continuità del soggetto giuridico, in quanto, essendo stato il trasferimento medesimo posto in essere conformemente alle leggi degli Stati interessati, questi concordino sugli effetti da attribuire alla vicenda societaria, il che non si verifica quando (come nella specie) la società, come ente societario italiano, venga meno, e la società "ex novo" costituita all'estero sia*

¹ Il dlgs n.108/2008, attuativo della Direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere di società di capitali, ha poi disposto all'art.4 l'applicazione alla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera della disciplina italiana in tema di fusione nazionale, solo in caso di conflitto con le norme applicabili alle società estere partecipanti alla fusione, incompatibili con la norma italiana, prevalendo il diritto della società risultante dalla fusione.

² Alla stessa conclusione perviene Tribunale Verona 5.12.1996, in *Le società 1997*, 574, sulla base della ricostruzione della normativa dello stato estero "di arrivo" della società, l'Inghilterra nel caso deciso.

assoggettata esclusivamente alla nuova "lex societatis"³, pervenendo dunque tale opinione a considerare connaturato al trasferimento della sede all'estero con mutamento di statuto personale dell'ente lo scioglimento dell'ente stesso in Italia;

- secondo altro orientamento giurisprudenziale deve invece "escludersi che il trasferimento della sede all'estero faccia venir meno la continuità giuridica della società trasferita (arg. ex art. 2437 cc, 25, terzo comma, l. n.218/1995)" pur comportando l'applicabilità della legge locale⁴, opinione questa sostenuta anche dalla dottrina maggioritaria, la quale ritiene che "lo spostamento all'estero della sede legale possa determinare il mutamento di statuto personale, anche senza passare dallo scioglimento, qualora il paese d'arrivo ammetta le "trasformazioni internazionali" e la società rispetti la disciplina dettata a tale proposito";
- tale ultima opinione è quella seguita anche dal Conservatore del Registro delle imprese di Milano, come risulta dalla massima concordata con la rappresentanza del notariato e trasmessa dal Conservatore a questo giudice ed alle parti a seguito dell'udienza del 4.6.2012 (cfr. allegato al verbale di tale udienza), massima secondo la quale:

"nel caso di trasferimento della sede di una società da un paese UE in Italia, il notaio italiano (sulla cui competenza si veda la Massima n. 84 in CONSIGLIONOTARILE DI MILANO, Massime notarili in materia societaria, Milano,2007) dovrà verificare la legittimità e conformità della deliberazione/decisione sociale o gestionale adottata alla "lex societatis" ed alle norme italiane, quindi ricevere la stessa in deposito ai sensi dell'art. 106 l.not. ed infine procedere alla sua iscrizione presso il Registro delle Imprese.

nel caso di trasferimento della sede di una società italiana in diverso Paese UE, la relativa decisione - che auspicabilmente dovrebbe contenere gli elementi sufficienti a stabilire in modo non equivoco se il trasferimento comporta o meno il definitivo "abbandono" dell'ordinamento giuridico italiano - deve comunque essere iscritta nel Registro delle Imprese come modificazione dell'atto costitutivo della società italiana, alla quale

(i) non seguirà alcuna ulteriore formalità pubblicitaria in ordine al trasferimento qualora la società intenda mantenere la soggezione all'ordinamento giuridico italiano (ipotesi verosimilmente piuttosto rara);

(ii) seguirà invece l'istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, da presentarsi a cura dell'organo amministrativo, dopo che sarà stata perfezionata all'estero l'iscrizione della società o risulti comunque compiuta la procedura di costituzione secondo la nuova legge di appartenenza."

L'opzione interpretativa seguita dal Conservatore risulta condivisibile anche ad avviso di questo Giudice del Registro, fornendo la soluzione più coerente anche sul piano sistematico, piano rispetto al quale le altre opzioni ermeneutiche appaiono:

- riduttive del dato normativo (è il caso della prima opinione sopra riportata, la quale non tiene adeguatamente conto della previsione del diritto di recesso in caso di trasferimento della sede all'estero, previsione la cui *ratio* presuppone un rilevante mutamento organizzativo quale appunto il mutamento di statuto personale dell'ente come conseguenza del trasferimento e non troverebbe invece giustificazione laddove il trasferimento della sede all'estero -al pari del trasferimento della sede all'interno dello Stato- non comportasse una variazione della *lex societatis* ma si limitasse a una variazione di localizzazione di fatto),
- o foriere di conseguenze inaccettabili sul piano della tutela dei creditori (è il caso della seconda opinione sopra riportata, la quale, nel ritenere che al trasferimento della sede all'estero consegua

³ Così Cass. su n.1244/2004; nello stesso senso cfr. Corte Appello Trieste 9.10.1999, in *Riv. not.* 2000, 167, Tribunale Verona 3.12.2005 rg 169/2005, non pubblicato.

⁴ Così Cass. n.18944/2005, poi ripresa nello stesso senso da Tribunale Torino 10.1.2007 in *Giur. It.* 2007, 1697.

l'estinzione in Italia dell'ente laddove questo divenga assoggettato all'estero ad una nuova *lex societatis*, in sostanza ricostruisce una ipotesi di estinzione della società non preceduta da alcuna liquidazione).

Seguendo dunque la ricostruzione interpretativa sopra indicata come preferibile, ne consegue che la deliberazione di trasferimento della sede all'estero non comporta di per sé alcuno scioglimento dell'ente per l'ordinamento italiano ma la sola modificazione dell'atto costitutivo (con necessità di iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese, come correttamente ritenuto dalla massima del Conservatore sopra riportata) cui può seguire -solo laddove la società documenti di aver completato le procedure per la sua iscrizione nel paese prescelto per la nuova sede- la cancellazione della società dal Registro, non già in dipendenza del suo scioglimento ma in dipendenza appunto del mutamento di statuto personale deliberato e divenuto efficace -ai sensi dell'art.25 legge n.218/1995- in quanto eseguito in conformità all'ordinamento dell'altro paese interessato⁵: cancellazione che, quindi, non può essere invece eseguita laddove l'ente non dimostri la eseguita iscrizione nel "paese di arrivo", in tale ipotesi il trasferimento della sede all'estero non acquisendo l'efficacia prevista dall'art.25 citato e, del resto, apparendo inammissibile -secondo i principi generali in materia- la "scomparsa" di una società da un Registro italiano in difetto di una specifica causa di scioglimento nonché di liquidazione e in difetto di una corrispondente iscrizione all'estero.

Applicando tali principi al caso di specie se ne deve trarre la necessità di disporre la cancellazione della iscrizione relativa alla cancellazione dal Registro delle Imprese di Milano della [REDACTED] I "per trasferimento all'estero" (specificatamente in Inghilterra), cancellazione richiesta dalla ricorrente e anche dal Conservatore, il quale all'udienza del 4.6.2012 ha affermato che "la documentazione allegata alla richiesta di cancellazione non fosse idonea a rappresentare il presupposto della cancellazione, in quanto non documentante l'iscrizione della società nello stato estero".

Affermazione questa del Conservatore che corrisponde ai dati documentali in particolare prodotti dal Conservatore all'udienza del 21.5.2012 (e già allegati sub 14 al ricorso), dai quali emerge come il notaio richiedente la cancellazione abbia accompagnato alla richiesta l'invio di "documenti relativi al registro inglese delle società attestanti la fusione tra la società italiana e la società inglese" (cfr. pag.3 del protocollo N. PRA/377219/2009), quando invece la documentazione allegata dava solo conto di una programmata fusione tra i due enti (cfr. il modulo CBO1 allegato dal notaio e prodotto anche sub 14 dalla ricorrente ove viene utilizzato il termine "notice", termine che nella traduzione pure allegata viene reso come "comunicazione" e non già come "attestazione"), fusione di per sé poi mai realizzata, come è stato dimostrato dalla ricorrente e come è indiscusso tra gli odierni contraddittori.

La iscrizione relativa alla cancellazione della [REDACTED] dal Registro imprese è dunque stata eseguita in difetto del presupposto della documentazione dell'avvenuta iscrizione della società nel registro estero, essendo stata la richiesta di cancellazione accompagnata da atti documentanti la mera programmazione di una fusione tra la [REDACTED] e la società inglese portante il medesimo nome: trattandosi dunque di iscrizione avvenuta fuori dai casi previsti dalla legge ne va ordinata la cancellazione ex art.2191 cc.

Né a contrastare tale conclusione possono poi valere gli argomenti illustrati dalla difesa del [REDACTED] e relativi sia al limitato ambito dell'apprezzamento demandato al Conservatore prima e al Giudice del Registro poi (limitato ambito che di per sé impedirebbe ogni valutazione circa la congruità della documentazione che accompagna la richiesta di cancellazione) sia alla attuale esistenza della [REDACTED] quale società non registrata e come tale pienamente compatibile con il diritto inglese.

⁵ L'inefficacia del trasferimento della sede all'estero in difetto degli adempimenti di iscrizione della società nel registro del paese "di arrivo" è affermata dalla Cassazione nella motivazione di varie sentenze in materia fallimentare, cfr., ad esempio, Cass. n.11398/2009, Cass. n. 17983/2005.

Quanto al primo rilievo, pur dovendosi concordare sulla limitazione dei poteri del Conservatore (nell'eseguire ovvero rifiutare le iscrizioni richieste) alla mera verifica formale dei presupposti della iscrizione previsti dalla legge, deve infatti rilevarsi che nel caso di specie proprio nell'ambito di una tale verifica ben avrebbe potuto essere apprezzata dal Conservatore (e deve oggi essere apprezzata dal Giudice del Registro) la insufficienza della documentazione allegata alla richiesta di cancellazione presentata dal notaio nell'interesse della ██████████, trattandosi di insufficienza che risulta dallo stesso tenore del modulo CBO1 allegato, modulo che, lungi dallo "attestare" l'avvenuta fusione dell'ente italiano nella società inglese registrata da parte dell'Ufficio del registro inglese si limita a dare "comunicazione" della programmata fusione per bocca dell'amministratore della società inglese, che risulta sottoscrittore del modulo, il cui contenuto risulta dunque -a prima vista e senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto- incongruente con l'illustrazione che ne fa il notaio (il quale, come già sopra ricordato, ha dichiarato di inviare "documenti relativi al registro inglese delle società attestanti la fusione tra la società italiana e la società inglese", quando invece l'unica attestazione allegata dal notaio ed effettivamente proveniente dal *Registrar of companies for England and Wales* non riguarda di per sé la ██████████ italiana ma il diverso soggetto recante lo stesso nome ma *ab origine* di nazionalità inglese e avente mutato la propria denominazione da quella originaria di ██████████ in quella appunto di ██████████ cfr. il primo documento allegato al già citato protocollo prodotto dal Conservatore).

Quanto poi al secondo rilievo della difesa del ██████████ la pretesa corrispondenza all'ordinamento inglese di società in tale Paese non registrate (come oggi, in definitiva, sarebbe appunto la ██████████ migrata dall'Italia in Inghilterra senza ivi fondersi con un ente già incorporato e quindi operante in Inghilterra in via di mero fatto) appare argomento non dirimente ai fini che qui interessano: e ciò per un duplice ordine di motivi, dovendosi al riguardo osservare:

- da un lato, che tale prospettazione rappresenta comunque un presupposto diverso da quello della avvenuta fusione della ██████████ con società inglese fatto valere al momento della richiesta di cancellazione dell'ente in Italia, presupposto come tale inidoneo ad elidere la non conformità alla legge della iscrizione a suo tempo effettuata sulla base di diversa documentazione;
- d'altro lato, poi, che, anche a prescindere dal dato formale sopra evidenziato, in ogni caso la attuale permanenza in Inghilterra della ██████████ come ente non registrato non potrebbe comunque soddisfare il requisito di cancellazione della società dal Registro delle imprese italiano rappresentato, come si è sopra ricostruito, dalla necessità che a tale cancellazione si accompagni la iscrizione della società nel Registro del paese di arrivo, essendo, come si è già detto, inammissibile secondo i principi generali regolanti la materia, che una società di capitali italiana "scompaia" dal Registro delle imprese italiano senza corrispondente iscrizione nel Registro del paese estero (e senza che si sia compiuta alcuna fase di liquidazione delle sue attività), così in sostanza finendo in una sorta di limbo nel quale i dati rilevanti per i terzi risultano non conoscibili, con ovvie conseguenze quanto alle possibilità di effettiva tutela della posizione dei creditori.

Ancora irrilevanti risultano poi le ulteriori difese del ██████████ riguardanti:

- da un lato la libertà di stabilimento in ambito europeo,
 - libertà di stabilimento che qui non viene in gioco, trattandosi invece, come precisato dalla pronuncia delle sezioni unite sopra citata n.1244/2004, dei requisiti e delle modalità necessarie per modificare il luogo ove è fissata la sede sociale di un ente italiano, requisiti e modalità "tuttora rimessi alla competenza delle singole legislazioni nazionali" in quanto riguardanti il funzionamento delle società in ciascun paese,
- e d'altro lato la pretesa inammissibilità della cancellazione di una iscrizione avente effetti estintivi irreversibili,

- effetti estintivi in realtà espressamente previsti dall'art.2495 cc solo per la ipotesi di cancellazione della società dal Registro delle imprese a seguito del compimento della liquidazione,
- nessuna norma regolando invece, come si è detto sopra, il procedimento di cancellazione di società dal Registro delle imprese per l'ipotesi di trasferimento della sede all'estero ed, anzi, in tale ipotesi la soluzione preferibile, si è detto sempre sopra, essendo quella che configura la permanenza e continuità dell'ente "trasferito" e mutato quanto a statuto personale.

Per quanto fin qui detto va quindi disposta la cancellazione richiesta dalla ricorrente e dal Conservatore.

P.Q.M.

Visto l'art.2191 cc;

dispone la cancellazione dal Registro delle imprese della iscrizione eseguita il 26.11.2009 e relativa alla cancellazione dal Registro della s [REDACTED] per "trasferimento estero".

Milano, 7 gennaio 2013.

Il Giudice del Registro delle Imprese

Elena Riva Crugnola